



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 03/10/2007

Titolo del provvedimento:

Individuazione dei soggetti esonerati dall'obbligo della tracciabilità dei pagamenti.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 08/11/2007)

Preambolo

Preambolo

Testo:

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 12-bis dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come sostituito dal comma 69 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze ad emanare un apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel medesimo comma 12-bis;

Visto, in particolare, l'art. 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di sentenza dichiarativa di fallimento;

Visto l'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, in materia di pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari;

Visto, in particolare, l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di scritture contabili degli esercenti arti e professioni;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, in materia di archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante disposizioni in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;

Visto l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate dai privati che vi consentono;

Visti, in particolare i commi 12 e 12-bis dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha imposto l'obbligo ai professionisti di riscuotere i compensi in denaro mediante assegni non trasferibili o bonifici, ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo che per importi unitari inferiori a 100 euro per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2009, mentre per i pagamenti effettuati dal 12 agosto 2006 al 30 giugno 2008 e quelli dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009 il suddetto limite è fissato rispettivamente nella misura di 1.000 euro e 500 euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice

Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerate le difficoltà che avrebbero alcuni soggetti per ragioni economiche, sociali e legali nell'adempire all'obbligo di pagare i compensi degli esercenti arti e professioni mediante assegni bancari non trasferibili o bonifici, ovvero con altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico;

Ritenuta la necessità di esonerare alcune categorie di persone dall'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal denaro contante;

Decreta:

art. 1

Soggetti esonerati

Testo:

1. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 12-bis dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i seguenti soggetti:

a) le persone fisiche il cui reddito complessivo non sia superiore all'importo annuo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) le persone fisiche non residenti ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) i diversamente abili che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

art. 2

Documentazione

Testo:

1. Al fine di attestare la sussistenza di una delle condizioni di esonero elencate all'art. 1, è necessario che il soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo per la prestazione effettuata dal professionista produca un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa e sottoscritta dall'interessato, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

art. 3

Efficacia

Testo:

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 novembre 2007.